

Art. 1

Promossa da un gruppo di imprese della Garfagnana e Media Valle del Serchio intervenute alla assemblea pubblica del 22-11-2007 a Castelnuovo di Garfagnana (LU), è costituita l'Associazione denominata "Associazione per il Turismo in Garfagnana e Media Valle del Serchio". L'Associazione potrà essere brevemente identificata con la sigla "Associazione" e il marchio che verrà stabilito dal Consiglio Direttivo.

Art. 2.

La durata dell'Associazione è illimitata e connessa al perpetuarsi dello scopo sociale.

Art. 3

L'Associazione ha sede in Castelnuovo di Garfagnana, Via Pascoli n. 44. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di istituire, ovunque ritenga necessario per il raggiungimento degli scopi sociali, uffici, agenzie, delegazioni e rappresentanze e di sopprimerli.

Art. 4

L'Associazione non ha alcun scopo di lucro, è apolitica e aconfessionale e nasce quale strumento giuridico capace di rappresentare le istanze del turismo quale settore strategico a livello economico e volano di sviluppo sostenibile. Essa si prefigge di determinare le condizioni affinché si possano raggiungere i seguenti obiettivi: ampliare l'offerta di servizi rivolti al turista, incrementare le presenze turistiche durante tutto l'anno, promuovere e tutelare le attività legate al turismo, costituire una qualificata rappresentanza verso gli enti delegati alla promozione turistica.

Art. 5

L'Associazione nell'ambito delle proprie finalità statutarie, potrà adoperarsi anche presso gli organismi istituzionali competenti in materia di turismo e sviluppo economico per promuovere iniziative conformi ai fini sociali. L'Associazione può aderire a progetti ed iniziative di organismi consortili ed altre associazioni e forme di aggregazione aventi finalità compatibili con le proprie in seguito a delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 6

L'Associazione ha per oggetto la tutela e la valorizzazione del territorio attualmente compreso nelle Comunità Montane della Garfagnana e Media Valle del Serchio in ogni sua componente con particolare riferimento alla tutela dell'ambiente, alla promozione delle attività turistico ricettive e tutte le attività, commerciali e servizi, strettamente connessi al turismo, nonché dei beni tipici dell'agricoltura, dell'artigianato e altri prodotti del territorio di riferimento, ottenuti con materie prime o tecniche di lavorazione originarie della zona. La valorizzazione è intesa come generale miglioramento del rapporto tra territorio e mercato nel rispetto degli scopi ed obiettivi generali dell'Associazione con particolare riferimento alla sostenibilità ambientale dello sviluppo economico.

Art. 7

Nel perseguire lo scopo individuato dall'oggetto sociale, l'Associazione può compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari e finanziarie ritenute necessarie dal Consiglio Direttivo per il conseguimento delle finalità sociali.

In particolare potrà svolgere, anche mediante attività esterne e senza che l'elencazione costituisca limitazione, le seguenti attività:

- a) Favorire la conoscenza del territorio di riferimento e delle iniziative dell'Associazione e il contatto tra utenza potenziale e associati attraverso la realizzazione di un sito internet destinato a divenire riferimento preferenziale per gli utenti del web interessati alla conoscenza e alla visita del territorio medesimo;
- b) Definire e applicare un sistema di qualità interno che consenta di caratterizzare le diverse forme e standard di ricettività turistica, servizi al turista e attività connesse agevolando la scelta del turista e del fruitore del territorio e garantendo la presenza nell'Associazione di operatori qualificati;
- c) Promuovere il coordinamento tra gli aderenti e lo sviluppo di una rete di collaborazione, anche nell'ambito di sottogruppi omogenei, finalizzata alla valorizzazione delle risorse ed alla tutela dell'identità storica e culturale dell'area e al perseguimento degli scopi comuni nel rispetto delle finalità e scopi generali dell'Associazione;
- d) Promuovere, organizzare, coordinare e valorizzare iniziative a favore dei propri associati e della collettività anche attraverso convenzioni ed accordi con altre associazioni, società, enti pubblici e privati, inclusa la valorizzazione delle produzioni tipiche locali, dell'enogastronomia, nonché delle produzioni dell'artigianato locale;
- e) Organizzare, anche a mezzo di collaborazioni esterne, servizi, eventi e manifestazioni legati al turismo e al tempo libero rivolte all'utenza degli associati, come manifestazioni culturali, spettacoli, mostre, attività didattiche e seminari, ecc;

- f) Definire strategie operative di marketing e coordinare le attività degli associati sotto il profilo pubblicitario, di marketing e di commercializzazione, anche attraverso la realizzazione di materiale promozionale, pubblicitario e informativo finalizzato alla valorizzazione del territorio di riferimento e alla promozione delle attività economiche degli associati; sono escluse dall'attività dell'Associazione l'intermediazione immobiliare e altre attività riservate per legge a soggetti aventi particolari caratteristiche tecniche e giuridiche;
- g) Promuovere corsi di aggiornamento e di formazione per i propri associati e per gli operatori di servizi al turismo in generale;
- h) Partecipare a fiere, mostre ed eventi di carattere turistico, artigianale, culturale, agricolo ed enogastronomico ed altri;
- i) Promuovere e studiare le attività ricettive e turistiche del territorio di riferimento, realizzare ricerche di mercato e statistiche, anche mediante collaborazioni con Società, Enti ed Organizzazioni operanti in Italia e all'estero nel settore del turismo, con particolare riferimento alla qualità dei servizi turistici presenti ed alle iniziative per garantire la tutela del turista e del fruitore del territorio;
- j) Incentivare il turismo sociale, giovanile e degli anziani, quello a scopo naturalistico o mosso da interesse storico-artistico, anche con riferimento a target di mercato particolari, come i disabili, gli studiosi, gli appassionati di speleologia, sport, ecc.;
- k) Organizzare convegni, dibattiti e seminari;
- l) Stimolare e sollecitare gli enti preposti alle attività di promozione e valorizzazione del territorio, del turismo sostenibile, della promozione, tutela e salvaguardia dei prodotti agro-alimentari tipici e ogni altra azione ed attività conforme agli scopi ed obiettivi dell'Associazione, anche attraverso la rivendicazione di un proprio ruolo nei tavoli di concertazione e decisione aventi natura pubblica e/o istituzionale;
- m) Gestire servizi informatici e telematici, utili ai fini dell'attività dell'Associazione e/o di supporto alle attività degli associati;
- n) Sviluppare l'attività dell'accoglienza anche attraverso la cura e l'eventuale gestione di strutture congressuali, beni culturali, ambientali e di servizi.
- o) Promuovere, anche in collaborazione con altri Enti, imprese e Società, tutte le forme di comunicazione pubblicitaria inerenti a programmi di viaggio, soggiorno, manifestazioni varie, escursioni e viaggi di studio, comprendenti, in tutto o in parte, la gamma dei servizi turistici offerti allo scopo di evidenziare le attrattive turistiche e l'offerta di pacchetti competitivi sia sul piano della qualità che del prezzo.

Art. 8

Al fine del raggiungimento degli scopi sociali possono partecipare all'Associazione le strutture ricettive autorizzate ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale in materia di ricettività alberghiera ed extra-alberghiera e agriturismo, le imprese di ristorazione, servizi vari al turista e al fruitore del territorio, i pubblici esercizi, i produttori singoli o associati di prodotti agro-alimentari, artigianali e affini, nonché tutte le imprese, associazioni, società di servizi, professionisti che svolgono servizi ed attività complementari o connesse al turismo e più in generale alla fruizione sostenibile del territorio.

Possono anche partecipare, in qualità di socio sostenitore, i Comuni, le Comunità Montane, le Province, le Regioni, gli Istituti di Credito, le Fondazioni, le Fondazioni delle Casse di Risparmio, le Camere di Commercio e altri soggetti di diritto pubblico o privato.

Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono essere soci le persone fisiche o giuridiche che hanno la loro sede principale o la sede secondaria nel territorio di riferimento e che producono beni o servizi purché non abbiano in corso procedure concorsuali e sempre che la loro attività non sia in contrasto con le finalità dell'Associazione.

I soci saranno qualificati in quattro categorie distinte:

- Soci fondatori: le persone fisiche e giuridiche che hanno sottoscritto l'atto costitutivo;
- Soci ordinari: le persone fisiche e giuridiche ammesse a far parte dell'Associazione in data successiva alla firma dell'atto costitutivo;
- Soci sostenitori: le persone, le società, gli enti che sostengono l'attività della Associazione;
- Soci Onorari: coloro che vengono designati dal Consiglio Direttivo per il loro prestigio sociale e le loro benemeritenze di carattere culturale verso l'Associazione.

L'iscrizione e la qualifica di socio risulta dall'apposito libro soci conservato dal Consiglio Direttivo.

Art. 9

La disciplina uniforme del rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; viene esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e viene prevista per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Per l'ammissione all'Associazione gli aspiranti soci ordinari e sostenitori di cui al precedente art.8 devono inoltrare apposita domanda al Consiglio Direttivo.

Nella domanda di ammissione in qualità di soci ordinari i richiedenti devono indicare la forma giuridica dell'azienda, ente o organizzazione e il titolare o il legale rappresentante dell'organismo stesso, nonché il nominativo del rappresentante delegato nel caso in cui questo non coincida con il Presidente, il Titolare o il legale rappresentante.

Per l'ammissione dei soci sostenitori il Consiglio Direttivo approva apposita istanza da essi presentata.

I soci onorari sono proposti e nominati dal Consiglio Direttivo previa accettazione.

Tutti gli aspiranti soci devono dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni già adottate dagli organi dell'Associazione e di accettarle nella loro integrità.

Sulle domande il Consiglio Direttivo delibera inappellabilmente e senza obbligo di motivazioni.

Della decisione sull'ammissione, il Presidente dà comunicazione all'interessato entro 30 giorni dalla deliberazione del Consiglio Direttivo; i dati anagrafici ed identificativi del nuovo socio saranno annotati nel libro soci a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 10

I soci hanno l'obbligo:

- a) di osservare lo Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni degli organi sociali;
- b) di favorire gli interessi dell'Associazione;
- c) di trasmettere al Consiglio Direttivo tutti i dati e le notizie da questi richieste ed attinenti agli scopi associativi;
- d) di corrispondere la quota sociale annuale e gli eventuali contributi integrativi nei limiti dei rendiconti consuntivi e preventivi approvati dall'assemblea;
- e) di sottoporsi a tutti i controlli previsti dal regolamento interno;
- f) di non assumere in nessun caso comportamenti lesivi degli interessi degli associati o tali da danneggiare l'immagine e il prestigio dell'Associazione;
- g) di rimborsare le spese sostenute dall'Associazione per loro conto e risarcire dell'Associazione dei danni e delle perdite subite e ad esso imputabili;
- h) di rispettare il divieto di intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte; la quota associativa non è rivalutabile.
- i) in caso di adesione di soggetti rappresentativi di altri soggetti, come nel caso di altre associazioni, la visibilità e la promozione è limitata alla sola associazione senza estendersi ai suoi associati.

Art. 11

Quote associative ordinarie.

La misura delle quote associative viene deliberata annualmente dall'Assemblea dei Soci.

La misura iniziale delle quote è così fissata;

- a) Soci Fondatori ed ordinari euro 250,00 (duecentocinquanta/00);
- b) Quota associativa per associazioni ed enti che non svolgono attività di impresa, fatto salvo il caso che promuovano l'attività di imprese non aderenti all'Associazione, euro 100,00 (cento/00).

I soci ammessi a far parte dell'Associazione sono tenuti a regolare la loro posizione con il versamento della quota sociale annuale entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuta accettazione della domanda di ammissione, pena la loro non ammissibilità.

Art. 12

La qualifica di socio si perde per dimissioni, mancato pagamento della quota sociale annuale nei termini fissati, per sopravvenuta mancanza della qualificazione, indegnità e per qualunque altra azione od omissione che leda la dignità ed il prestigio sia del singolo socio che dell'Associazione.

Art. 13

Ogni socio può recedere dall'Associazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, in qualsiasi momento lo ritenga opportuno, dandone comunicazione scritta, mediante idoneo mezzo di trasmissione specificato nel regolamento, al Presidente almeno tre mesi prima della chiusura di ogni esercizio sociale.

Il recesso ha effetto dalla data della chiusura dell'esercizio stesso.

Il socio che recede dall'Associazione sarà comunque tenuto a corrispondere quanto dovuto per le spese effettivamente sostenute dall'Associazione dovuti per tutto l'esercizio in corso. Qualora il socio abbia degli impegni in corso questi devono essere comunque regolarmente adempiuti.

La perdita della qualità di socio determina la irripetibilità di ogni e qualsiasi diritto nei confronti dell'Associazione e dei soci compreso il rimborso delle quote.

Art. 14

Il socio che non esegue il pagamento delle somme di cui si è obbligato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, decorsi inutilmente 30 giorni dalla diffida inviatagli a mezzo idoneo mezzo di trasmissione specificato nel regolamento dal Presidente, è dichiarato decaduto con delibera del Consiglio Direttivo.

L'Associazione ha diritto di trattenere, a risarcimento dei danni subiti e nel loro limite, somme eventualmente da essa dovute al socio a qualsiasi titolo, salvo in ogni caso il risarcimento e la restituzione del maggior danno.

Art. 15

Il Consiglio Direttivo delibera in qualunque momento l'esclusione del socio:

- che abbia perduto anche uno solo dei requisiti per l'ammissione all'Associazione
- che sia stato dichiarato fallito o sottoposto a procedure concorsuali;
- che si sia reso inadempiente verso l'Associazione per le obbligazioni da questo assunte in suo nome e per suo conto o per qualsiasi altro obbligo;
- che non abbia ottemperato alle disposizioni del presente Statuto, del regolamento interno ed alle deliberazioni degli organi dell'Associazione;
- che svolga attività contrastanti con gli interessi dell'Associazione, danneggi materialmente o moralmente l'Associazione o gli associati;
- che non si trovi più in grado di partecipare al conseguimento degli scopi sociali.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo previa audizione dell'interessato in una seduta alla quale è espressamente invitato con idoneo mezzo di trasmissione specificato nel regolamento a partecipare.

L'esclusione è definita a tutti gli effetti dalla data della delibera che l'ha motivata.

Art. 16

Le deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo in materia di recesso, decadenza, esclusione, opportunamente motivate devono essere comunicate al socio, cui si riferiscono, mediante idoneo mezzo di trasmissione specificato nel regolamento.

Le deliberazioni possono essere impugnate davanti all'Assemblea dei Soci o al tribunale (art. 2527 Codice Civile) nel termine di 30 giorni dalla data della notifica.

Trascorsi 30 giorni senza che la delibera sia stata impugnata essa diviene immediatamente operante.

Art. 17

In caso di trasferimento di azienda per causa di morte, il contratto con l'Associazione prosegue con il nuovo titolare dell'azienda a condizione che sussistano i requisiti di cui all'articolo 8 e che il Consiglio Direttivo ne approvi l'ammissione all'Associazione.

Art. 18

E' fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23/12/96 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Il patrimonio dovrà essere adeguato onde garantire il raggiungimento dello scopo istituzionale dell'Associazione; esso è costituito:

- a) dalle quote associative ordinarie, suppletive e aggiuntive effettuate da parte dei soci;
- b) da eventuali eccedenze di esercizio derivanti da attività connesse agli scopi istituzionali, nonché da attività commerciali e produttive marginali;
- c) dai contributi, donazioni, erogazioni liberali e lasciti corrisposti dallo Stato, da Enti Pubblici e privati e da terzi interessati al perseguimento degli scopi dell'Associazione;
- d) da beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione.

Alle necessità di gestione si provvede:

- a) con la quota annuale di Associazione versata dagli associati da stabilirsi annualmente dall'assemblea ordinaria su proposta del consiglio direttivo
- b) con eventuali contributi straordinari proposti dal Consiglio Direttivo in relazione a particolari iniziative e progetti specifici previsti nei regolamenti;
- c) con versamenti volontari degli associati;
- d) con altre fonti compatibili con gli scopi istituzionali.

Art. 19

E' fatto obbligo di redigere e di approvare annualmente sia un rendiconto economico e finanziario, sia un rendiconto economico e finanziario preventivo, secondo le disposizioni statutarie.

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre; alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico e finanziario consuntivo che, accompagnato da una relazione illustrativa viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea ordinaria entro il 30 aprile di ogni anno; per necessità particolari l'approvazione può essere prorogata al 30 giugno.

Il rendiconto deve essere depositato quindici giorni prima dell'Assemblea nella sede dell'Associazione a disposizione dei soci consorzati unitamente alla relazione del Consiglio Direttivo.

Il rendiconto economico finanziario preventivo è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea entro la stessa data dell'approvazione del rendiconto consuntivo.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve, o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

Art. 20

Per l'esecuzione e l'attuazione del contratto associativo sarà predisposto apposito Regolamento interno, a cura del Consiglio Direttivo, che dovrà essere approvato dall'Assemblea.

Art. 21

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea Generale dei soci
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente
- d) il Collegio Sindacale, qualora nominato.

Art. 22

L'Assemblea Generale Ordinaria è il massimo organo dell'Associazione e come tale esamina, giudica e delibera tutte le attività relative alla vita della stessa.

L'Assemblea Generale è composta dai Soci in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso e iscritti nel libro soci almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

A tutti i soci è riservato il diritto di intervenire.

Hanno diritto di voto deliberativo tutti i soci ad esclusione dei soci sostenitori e onorari.

L'Assemblea:

- a) discute ed approva la relazione generale sulla gestione dell'Associazione;
- b) propone le linee operative da demandare al Consiglio Direttivo;
- c) esamina il bilancio preventivo e consuntivo e la relazione finanziaria, udita la relazione del Collegio dei Sindaci qualora sia stato nominato detto organo;
- d) elegge con mandato triennale tra gli associati, mediante votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza semplice i componenti del Consiglio Direttivo, e al suo interno, nomina il Presidente ed il Vicepresidente, i quali dureranno in carica per tre anni, rispettando il disposto normativo riguardante l'eleggibilità libera degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo di cui all'art. 2532 c.c. secondo comma, in ossequio al principio della sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti secondo i criteri di loro ammissione, esclusione o recesso previsti dallo statuto, rispettando le modalità di pubblicità riguardanti le convocazioni assembleari, le relative deliberazioni, i bilanci o rendiconti.
- e) delibera ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.
- f) qualora ritenga opportuna la loro nomina, elegge il Collegio dei Sindaci.

L'Assemblea Generale Ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno.

Nella convocazione delle assemblee ordinarie dovrà essere previsto luogo, data ed ora sia per la prima che per la seconda convocazione.

Tale assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona delegata dal Presidente.

L'avviso di convocazione deve essere inviato attraverso idoneo mezzo di trasmissione specificato nel regolamento agli aventi diritto entro 5 (cinque) giorni prima della riunione e deve contenere l'indicazione del luogo, della data, dell'ora e degli argomenti all'ordine del giorno. Limitatamente alla convocazione dell'Assemblea costituente è fin d'ora ritenuta valida la convocazione attraverso posta elettronica indirizzata a tutti i soggetti interessati ad essere soci fondatori. In ogni caso l'avviso deve comparire in apposita sezione del sito internet dell'associazione o degli altri strumenti di comunicazione che vengano allestiti in esito allo sviluppo tecnologico e dei mezzi d'informazione.

Ogni socio potrà farsi rappresentare da altro socio avente esso pure il diritto di intervenire all'assemblea. Ogni socio non potrà cumulare più di due deleghe. Non possono essere delegati coloro che rivestono qualsiasi carica sociale. Limitatamente all'Assemblea costitutiva è ammessa la delega scritta per la firma dell'atto costitutivo.

L'Assemblea è valida in prima convocazione quando risulta presente il numero dei Soci che rappresenta la metà più uno degli aventi diritto di voto.

L'Assemblea è costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti.

L'Assemblea delibera a maggioranza semplice di voti dei presenti.

L'assemblea nomina un Segretario anche non socio, incaricato di redigere il verbale di detta assemblea.

Art. 23

L'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria per l'esame di modifica allo statuto, per lo scioglimento anticipato, per la nomina e i poteri dei liquidatori o per motivate circostanze. E' convocata dal Presidente, oppure da 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo o a seguito di richiesta di 1/3 dei Soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea straordinaria deve avere luogo entro 30 giorni dalla richiesta di convocazione con le stesse modalità e quorum costitutivi e deliberativi previsti per l'Assemblea ordinaria, salvo i casi di: scioglimento dell'associazione e di devoluzione del patrimonio dell'associazione, per i quali casi occorre il voto favorevole di almeno 2/3 degli aventi diritto.

Art. 24

Il Consiglio Direttivo è il massimo organo esecutivo dell'Associazione, attua le direttive dell'Assemblea Generale ed è organo deliberante per tutti i provvedimenti atti ad assicurare ed incrementare il buon andamento dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 9 membri. La composizione del consiglio dovrà essere rappresentativa dei settori produttivi afferenti all'Associazione dei quali siano presenti almeno tre associati.

Risultano eletti i membri che abbiano ottenuto il maggior numero dei voti, garantendo almeno una presenza dei gruppi sopra indicati. In caso di parità di voti prevale il più anziano di cariche o il più anziano di età quando non sia possibile determinare il precedente requisito. Non sono eleggibili nel Consiglio Direttivo i soci che svolgono al momento dell'elezione incarichi di carattere istituzionale in Enti preposti alla promozione turistica, alla valorizzazione delle produzioni tipiche del territorio e più in generale riferibili all'oggetto sociale dell'Associazione di cui all'art. 6.

Il Consiglio Direttivo:

- a) delibera l'ordinamento organico e le norme per il funzionamento dell'Associazione mediante appositi regolamenti e ottemperando a tutte le norme di legge vigenti nella Repubblica Italiana.
- b) Compie tutti gli atti e le operazioni ritenuti necessari ed idonei per il raggiungimento delle finalità sociali in ottemperanza al regolamento;
- c) Propone l'ammontare della quota sociale annuale;
- d) Adotta i provvedimenti amministrativi rimessi a sua specifica competenza;
- e) Predispose il bilancio preventivo e consuntivo e la "relazione tecnica-finanziaria" sulla gestione dell'Associazione;
- f) Nomina eventuali commissioni per il cui funzionamento si determinano attribuzioni e numero di componenti che potranno essere scelti anche fuori dai soci qualora l'evenienza presenti carattere di specificità;
- g) delibera la convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria;
- h) delibera sull'ammissione, il recesso e la decadenza degli associati e sull'eventuale esclusione degli stessi;
- i) assume e licenzia il personale dell'Associazione fissandone le mansioni e la retribuzione;
- j) modifica il regolamento interno nei limiti dello Statuto
- k) può disporre nei limiti degli indirizzi dell'Assemblea dei Soci in merito al budget di spesa come da preventivo approvato.

Le dimissioni della maggioranza dei consiglieri comportano la decadenza dell'intero Consiglio Direttivo.

Entro 30 (trenta) giorni dalla decadenza dell'intero Consiglio Direttivo lo stesso convoca l'Assemblea straordinaria.

Il Consiglio assume le funzioni pro-tempore sino alla nuova Assemblea ordinaria o straordinaria, nel corso della quale si provvede alla reintegrazione.

Il Consigliere che risulta assente a più di tre riunioni consecutive del Consiglio, senza valida giustificazione, decade dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo e comunicata all'Assemblea Generale.

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato almeno 6 volte all'anno ed inoltre ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 3 membri del Consiglio Direttivo, per la validità della riunione occorre la presenza della metà più uno dei componenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo hanno validità legale anche in assenza di convocazione formale quando siano occasionalmente presenti la totalità dei suoi membri per l'assunzione di decisioni che rivestono carattere d'urgenza.

Il Consiglio Direttivo decide a maggioranza di voti, in caso di parità è determinante il voto del Presidente.

Alla riunione del Consiglio possono assistere altre persone, solo su invito del Consiglio Direttivo.

Al Direttore, eventualmente nominato dal Consiglio Direttivo compete l'esecuzione delle delibere degli organi sociali e la direzione dell'associazione.

Egli partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, di cui funge da segretario.

Art. 25

Il Presidente eletto ai sensi dell' art. 22 del presente statuto, ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

In caso di assenza o impedimento temporaneo, le funzioni del presidente sono svolte dal Vicepresidente, il quale lo sostituisce in tutti gli atti di competenza del presidente stesso. Nel caso di cessazione del presidente il vicepresidente dovrà urgentemente convocare una nuova assemblea dei soci per elezione del nuovo presidente.

Il Presidente può adottare provvedimenti urgenti e necessari, informando tempestivamente i membri del Consiglio Direttivo.

Art. 26

Il Collegio dei Sindaci, qualora nominato ai sensi dell'art. 22, lettera f, è formato da tre componenti effettivi eletti a maggioranza di voti dall'Assemblea Generale e dura in carica tre esercizi sociali.

I membri del Collegio dei Sindaci possono essere rieletti.

Al Collegio dei Sindaci è affidato il controllo della contabilità e della gestione amministrativa dell'Associazione. I Sindaci devono vigilare affinché la gestione amministrativa, contabile, patrimoniale e finanziaria dell'associazione sia correttamente impostata al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali, oltreché conforme al dettato legislativo.

La funzione di revisore dei conti è incompatibile con ogni altra carica nell'ambito degli organi dell'Associazione.

Art. 27

Il rinnovo delle cariche dovrà aver luogo entro e non oltre 31 giorni dalla scadenza triennale, salvo gravi e giustificati motivi.

Nel caso di elezioni tenute prima del decorso del triennio, la durata in carica è limitata al residuo triennio in corso.

Gli uscenti sono sempre rieleggibili.

Le cariche sociali sono gratuite.

Art. 28

Per rivestire cariche è necessario essere Soci dell'Associazione ed avere compiuto il 18° anno di età. Non possono essere eletti coloro che abbiano subito condanne penali con interdizione dai Pubblici Uffici o privazioni dei diritti civili e politici.

Art. 29

In qualsiasi tempo e causa, in caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea Generale Straordinaria, nel rispetto delle disposizioni della legge ed eventualmente dell'Autorità Giudiziaria, stabilisce le modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Estinte le eventuali passività sociali, il residuo deve essere comunque destinato a finalità di interesse pubblico, ad enti senza fine di lucro aventi sede nel territorio della Comunità Montana della Garfagnana e Media Valle del Serchio.

Art. 30

Tutte le controversie riguardanti l'Associazione ed i propri iscritti, salvo le fattispecie nelle quali l'Associazione abbia espressamente accettato clausole compromissorie, sono di competenza del Foro di Lucca, così come tutte le questioni relative alla responsabilità dei Sindaci Revisori eventualmente nominati.

Art. 31

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto valgono le norme di legge vigenti nella Repubblica Italiana.